

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO n. 3908/2022 – SEZ. 3 BIS

Per:

PARIS SERENA, C.F. PRSSRN81B66H501C, nata a Roma, il 26/02/1981 e residente a Monterosi (VT), in Via Strada Nuova, 52 cap. 01030

rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – pec: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org), e Antonino Maria Grillo (cf. GRLNNN89T16E974Z – pec: antoninogrillo89@pec.it), fax:0669457153, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 69, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato,

-RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F. 97248840585), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – Ufficio X – Ambito territoriale di Viterbo (C.F. 80011930569), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato

ISTITUTO COMPRENSIVO S. CANEVARI DI VITERBO (C.F. 80024060560), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato

- **RESISTENTI**

NONCHE', NEI CONFRONTI DI

- Dappio Silvia, Via Giovanni XXIII n. 4, Sutri (VT) – 01015

- Tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di Viterbo del personale docente di scuola Infanzia e Primaria e nella II fascia delle graduatorie di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 dell'Ambito territoriale per la provincia di Viterbo, ossia tutti i docenti che, in virtù del richiesto reinserimento della ricorrente nelle citate graduatorie, sarebbero scavalcati in ragione del maggior punteggio delle stesse

- **CONTROINTERESSATI** - -

PER L'ANNULLAMENTO

- del **provvedimento prot. n. 6534** emesso e non comunicato alla docente dall'Ufficio Scolastico Regionale, in persona del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo S. Canevari di Viterbo, in qualità di scuola polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista ex art. 8, co. 5 dell'O.M 112/2022 per le GPS, **indirizzato a PARIS SERENA** del 26/08/2022 in cui viene disposta *"l'esclusione del candidato AMORI Nicole dalla graduatoria di I FASCIA della classe di concorso EEEE - scuola primaria, per carenza del requisito di ammissione rappresentato dalla mancanza di un Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente come richiamato nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte."*

- **del decreto n. 3638 del 29.08.2022** emesso dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo con il quale viene disposta la pubblicazione delle graduatorie dalle è stata esclusa la docente Paris Serena.

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi

ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare

PREMESSA IN FATTO

1) La ricorrente è docente in possesso del diploma di “Liceo linguistico - Progetto Brocca” conseguito nell' a. s. 1999/2000 (cfr. allegato);

2) Con ricorso ex art. 40 cpa, depositato innanzi all'adito Tribunale Amministrativo, la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento avente prot. 0001871 del 07.02.2022 dell' Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”- Civita Castellana, a firma della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Luisa Iaquina, nella parte in cui decreta l'esclusione della ricorrente dalle GPS di I fascia, per la scuola primaria su posto comune per mancanza del titolo di accesso, nonché nella parte in cui il servizio si intende prestato di fatto e non di diritto;

3) Con ordinanza cautelare n. 3125 del 2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio stabiliva: *“Considerato che, al sommario esame della fase cautelare, i provvedimenti impugnati appaiono, prima facie, non esaustivamente motivati e plausibili i motivi di doglianza di cui al ricorso; Ritenuto che sussista periculum in mora, vista la già avvenuta esclusione della parte ricorrente dalle graduatorie presupposto per l'assegnazione di incarichi di insegnamento; Ritenuto comunque necessario, ai fini della decisione nel merito, assumere dalla resistente una motivata relazione istruttoria in ordine a: (i) il percorso formativo della parte ricorrente e (ii) alla sua esatta ed effettiva natura liceale, magistrale o altro, da depositarsi entro il termine per la produzione di documenti ex art. 73, comma 1, c.p.a... P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare in epigrafe e per l'effetto: a a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati; b) dispone la misura istruttoria di cui in narrativa; c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 gennaio 2023.”*

4. Nonostante ciò, l'Ufficio Scolastico Regionale, in persona del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo S. Canevari di Viterbo, in qualità di scuola polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista ex art. 8, co. 5 dell'O.M 112/2022 per le GPS, con provvedimento del 26/08/2022 ha disposto *“l'esclusione del candidato Paris Serena dalla graduatoria di I FASCIA della classe di concorso EEEE - scuola primaria, per carenza del requisito di ammissione rappresentato dalla mancanza di un Titolo di abilitazione alla*

specifica classe di concorso secondo la normativa vigente come richiamato nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.“

4) Tutto ciò sebbene il citato provvedimento richiami l'ordinanza cautelare, infatti si legge: *“VISTA l'ordinanza cautelare resa dal TAR del Lazio nel procedimento citato, con cui è stata sospesa l'efficacia del provvedimento di depennamento impugnato; è stata disposta una misura istruttoria, ritenendo necessario acquisire una relazione relativa al “percorso formativo della parte ricorrente e alla sua esatta effettiva natura liceale, magistrale o altro”, è stata fissata la trattazione nel merito; PRESO ATTO delle motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali citati e della fase dei relativi procedimenti;”*. Per motivare l'esclusione però, disattendendo il provvedimento cautelare, così motiva: *“CONSIDERATA altresì la costante, conforme giurisprudenza amministrativa che ravvisa la necessità che il corso di sperimentazione linguistica sia stato svolto da un istituto magistrale; ACCERTATA, allo stato, la carenza del requisito di partecipazione rappresentato dal titolo di accesso abilitante, sulla base della documentazione in possesso dell'Amministrazione relativa all'Istituto scolastico presso cui è stato conseguito il titolo;*

5) Ed invero, i provvedimenti risultano essere errati per i motivi che di seguito si esporranno;

6) L'Amministrazione sostiene che il depennamento della docente derivi, altresì, dall'esito cautelare negativo ottenuto a seguito dell'instaurazione del giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro non tenendo minimamente conto, invece, della pronuncia cautelare positiva ottenuta dinanzi all'Ill.mo Tribunale in epigrafe;

7) L'O.M. n. 112 del 6.05.2022 a cui si fa riferimento, all'allegato A1, con riferimento ai casi di titoli a cui viene riconosciuto un valore abilitante, alla lettera b, indica : *“titolo di studio conseguito entro l'anno 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della Scuola Magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n.27”* (cfr. doc. 8);

8) Come già chiarito con il ricorso principale, che qui si intende integralmente richiamato, detta circolare, ha regolamentato le sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico dettandone l'assetto curriculare e orario al fine di definire la specificità dell'indirizzo linguistico tramite l'approfondimento dello studio di tre lingue europee unitamente ad altre materie che avrebbero reso il titolo direttamente spendibile nel mondo del lavoro (cfr. allegato

9) Pertanto il diploma della ricorrente è riconducibile alla Circolare Ministeriale citata e di

conseguenza i provvedimenti impugnati risultano illegittimi per gli stessi motivi in diritto rappresentati con il ricorso principale.

10) Oltre a quanto detto il provvedimento di esclusione impugnato è motivato nei termini che segue *“DATO ATTO che l’aspirante Paris Serena ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Viterbo sezione lavoro recante n. R.G. 411/2022 avverso l’esclusione dalle graduatorie per le supplenze di I fascia relative al biennio 2021/2022 disposta con provvedimento prot. n. 1810 dell’11/2/2022 per la mancanza del titolo di accesso abilitante; DATO ATTO che la stessa aspirante ha presentato anche ricorso dinanzi il TAR del Lazio recante Reg. Ric. n. 3908/2022 avverso il medesimo provvedimento di esclusione; VISTA l’ordinanza di rigetto resa dal Tribunale di Viterbo – sezione Lavoro in data 10/5/2022 nel procedimento n. R.G. 411/2022 citato, che ritenendo infondata la domanda cautelare presenta respinge il ricorso per mancanza del requisito del fumus bonis iuris, ordinanza non reclamata da parte ricorrente; VISTA l’ordinanza cautelare resa dal TAR del Lazio nel procedimento citato, con cui è stata sospesa l’efficacia del provvedimento di depennamento impugnato; è stata disposta una misura istruttoria, ritenendo necessario acquisire una relazione relativa al “percorso formativo della parte ricorrente e alla sua esatta effettiva natura liceale, magistrale o altro”, è stata fissata la trattazione nel merito; PRESO ATTO delle motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali citati e della fase dei relativi procedimenti;”.*

11) In tal modo l’amministrazione ha inteso non conformarsi a quanto previsto nell’ordinanza cautelare, di fatto sostituendosi al giudice amministrativo nelle valutazioni ancora oggetto di accertamento. Per tale ragione riteniamo che questo provvedimento, oltre ad essere illegittimo per le ragioni già esposte, sia anche viziato da difetto assoluto di attribuzione, avendo l’amministrazione operato valutazioni che restano nelle competenze dell’autorità giudiziaria.

12) Tutto ciò risulta ancora più chiaro in considerazione della documentazione che siamo riusciti a reperire, depositata in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare, certamente in possesso dell’amministrazione. Ci si riferisce al Decreto dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione, indirizzato al Preside del Liceo Scientifico di Ronciglione, con il quale si autorizza la sperimentazione ad indirizzo Linguistico presso l’Istituto Magistrale di Bassano Romano(VT) Sez. Staccata del Liceo Scientifico di Ronciglione. Con questo documento si dà prova incontrovertibile che la sperimentazione linguistica sia avvenuta presso l’Istituto Magistrale e pertanto i provvedimenti di esclusione dalle graduatorie a danno della ricorrente, giustificati dalla mancanza di titolo abilitante non trovano riscontro documentale.

Pertanto, fermi i motivi di doglianza già indicati nel ricorso, con i presenti motivi aggiunti **oltre a impugnare i suddetti provvedimenti per confermare l'interesse al ricorso si rilevano i seguenti motivi di doglianza**

MOTIVI DI DIRITTO

I. NULLITÀ PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE.

I provvedimenti impugnati, come anticipato in fatto, sono il frutto di una valutazione compiuta dall'amministrazione sui provvedimenti cautelari emessi dalle diverse autorità giudiziarie.

Si intende precisare che l'ordinanza del GDL, oltre a non essere condivisibile in diritto, riguarda il breve rapporto di lavoro a tempo determinato che si era instaurato con l'Amministrazione.

Quindi l'Amministrazione, la quale ha deciso di dare prevalenza all'ordinanza cautelare del Giudice del Lavoro, di fatto si è appropriata arbitrariamente delle competenze del Giudice Amministrativo.

A tal proposito l'art 21 septies del n. 241 del 1990 prevede in questi casi la più grave delle sanzioni, ossia la nullità.

II. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA. CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. .L. 241/90. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ.

Il primo elemento che si appalesa dalla lettura dei documenti e dalle circostanze che emergono dalla lettura degli stessi è che vi è stato un travisamento dei fatti o comunque un errata interpretazione, infatti nei provvedimenti di esclusione possiamo leggere che le ricorrenti sono prive dei titoli di accesso per l'iscrizione, e di conseguenza la permanenza, nelle GPS. In realtà è chiaro che le stesse, secondo una corretta interpretazione della circolare n. 27 del 1991 e in forza dell'O.M 112/2022 hanno pienamente titolo avendo le stesse frequentato il Liceo "A. Meucci" nel quale vi era una sede distaccata dell'Istituto Magistrale in Bassano Romano. A fronte di ciò il provvedimento è il frutto di un travisamento dei fatti e basandosi comunque su un erronea valutazione degli stessi è annullabile.

Inoltre la presente istanza di illegittimità scaturisce anche dalla violazione degli artt. 7 e ss. L.

241/90.

La citata norma prevede, infatti, che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola.

Per tali esigenze, la giurisprudenza amministrativa, ha richiesto la presenza di un'urgenza qualificata corroborata da idonee motivazioni circa i presupposti di urgenza che ne hanno giustificato la deroga.

Per tale motivo, tali ragioni di urgenza risultano essere del tutto assenti nel caso per cui si sta procedendo in quanto non vengono minimamente menzionate nel provvedimento, né tantomeno potrebbero ritenersi *in re ipsa*.

La comunicazione di avvio del procedimento rappresenta il cuore pulsante del modello partecipativo e consente al cittadino di prendere visione oltre che di verificare l'operato pubblico.

Nella specie le ricorrenti avrebbero potuto addurre le proprie ragioni e produrre ogni documento ritenuto utile al fine di dimostrare che la motivazione in base alla quale veniva depennata, era fondata su di un presupposto di fatto valutato erroneamente.

Ma oltre a tale scopo c.d. "difensivo", che nell'ottica del nuovo modello di azione amministrativa, partecipata e trasparente, impone che la P.A. debba tenere in debita considerazione oltre che ponderare anche gli interessi dei privati, la partecipazione del privato assume anche scopo collaborativo. Consente, infatti, al privato di dare all'amministrazione informazioni che potrebbero rivelarsi utili per l'istruttoria amministrativa, che verrebbe così arricchita e resa più completa consentendo il reale buon andamento della pubblica amministrazione.

Il contraddittorio che si instaura a seguito dell'avvio del procedimento tra cittadino e amministrazione fa sì che vengano rispettati anche i principi di imparzialità e buon andamento della PA.

L'Amministrazione, infatti, tramite la ricezione di informazioni da parte del cittadino, è in grado di compiere un'istruttoria più completa e tanto serve anche ad evitare un inevitabile aggravio di spesa che incombe a carico dello Stato per il mancato rispetto delle norme procedurali.

Nella fattispecie, invero, l'amministrazione venendo meno – in maniera del tutto deliberata ed illegittima – alle garanzie procedurali, ha fatto sì che quel contraddittorio si sarebbe potuto anticipare, si potrà instaurare soltanto in fase processuale, con ovvie conseguenze in tema di deflazione del contenzioso.

Per tali motivi, il provvedimento quivi impugnato deve dunque ritenersi illegittimo e, per l'effetto, essere annullato.

III. SULLA NORMATIVA DI SETTORE IN MATERIA DI DIPLOMA MAGISTRALE LINGUISTICO.

Per mero turzionismo difensivo si rappresenta quanto segue in ordine al valore abilitante del diploma magistrale linguistico.

L'art. 4 del D.P.R. n. 419 del 1974, ha introdotto nel nostro ordinamento la sperimentazione linguistica, le cui disposizioni sono state successivamente trasfuse nel D. Lgs n. 297 del 1994, nonché recepite da decreti e circolari ministeriali ed interministeriali.

Tale norma denominata "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente prevede: *"Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione"*.

I corsi sperimentali dell'Istituto Magistrale vennero autorizzati con l'emanazione della Circolare Ministeriale n. 27 dell'11 febbraio 1991, al fine di rispondere ad una vasta domanda dell'utenza per l'indirizzo linguistico e di introdurre nell'ordinamento anche l'offerta di questo tipo di scuola. Nel 1988, l'allora Ministro della Pubblica Istruzione incaricò la Commissione Brocca di rivedere i programmi e gli ordinamenti della scuola secondaria superiore attraverso l'introduzione di indirizzi di studio sperimentali.

In particolare, negli istituti magistrali la sperimentazione riguardò l'introduzione di due indirizzi, socio-psico-pedagogico e linguistico, in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare nel cui ordinamento didattico era compreso l'insegnamento della lingua straniera nonché della formazione anche universitaria dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia.

La sperimentazione prese, dunque, il via a partire dall'anno scolastico 1991/1992 ai sensi della normativa suddetta e fin dalla sua istituzione, dalla normativa susseguitasi nel tempo, appare icu oculi che la stessa Amministrazione ha da sempre voluto riconoscere valore abilitante alla sperimentazione linguistica.

Basta infatti analizzare le diverse leggi e circolari intervenute.

Si pensi a quanto previsto dal D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che all'art. 279 (applicabile, a prescindere dalla sua successiva abrogazione dal Dpr 275 del 1999, al caso di specie Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 7550/2009) riconosce *" piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del*

Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.

L’art. 402, del medesimo testo unico, al comma 1, assegna piena validità ai fini dell’accesso all’insegnamento nella scuola elementare e materna al *"diploma conseguito presso gli istituti magistrali" senza ulteriori specificazioni, così ricomprendendo nella dizione utilizzata anche quei diplomi di maturità linguistica conseguiti presso gli Istituti magistrali nell’ambito delle classi interessate dalla sperimentazione didattica, contemplata e disciplinata dagli artt. 276 e ss. del D. Lgs. n. 297/1994 (poi abrogati ex DPR 8.3.1999 n.275) e in particolare dall’art. 278 e dall’art. 219 che attribuiva piena validità a tali studi "secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".*

A fugare ogni incertezza o dubbi in ordine al valore abilitante del diploma magistrale ad indirizzo linguistico è intervenuto DPR n. 323 del 23-07-1998, avente ad oggetto il “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’art. 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425”, il quale all’art. 15, comma 7, prevede che *“i titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei CORSI DI STUDIO DELL’ISTITUTO MAGISTRALE (indicando dunque tutti i corsi avviati all’interno degli istituti magistrali tra cui quello sperimentale linguistico) iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e ABILITANTE all’insegnamento nella scuola elementare”.*

Inoltre il Decreto Interministeriale n. 175 del 10 marzo 1997 (che ha soppresso i corsi di studio sperimentali nella scuola magistrale, prevedendone la continuazione ad esaurimento) - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare" prevede che: *“ I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.*

Ed è proprio nella circolare di trasmissione del suddetto decreto interministeriale del 10 marzo 1997, (circolare n. 434 del 15 luglio 1997), che il MIUR dichiara come interpretare le nuove disposizione sugli istituti magistrali e relative sperimentazioni e, soprattutto, le vecchie.

Sostiene infatti: *“ ... con riferimento all’anno scolastico 1998-1999 non possono più essere accolte iscrizioni per i corsi ordinari di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale. Dalla medesima data possono essere invece rinnovate, sino all’istituzione del nuovo corso di studi in via*

ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato D.I. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.

RESTA FERMO CHE I DIPLOMI DI MATURITA' MAGISTRALE CONSEGUITI AL TERMINE DI TALI CORSI SPERIMENTALI NON AVRANNO COMUNQUE VALORE ABILITANTE, SALVO OVVIAMENTE QUELLI CONSEGUITI ALLA CONCLUSIONE DEI CORSI AVVIATI FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 1997/1998".

Dalla normativa citata, dunque, emerge con lampante evidenza che ciò che rileva ai fini del riconoscimento abilitante del diploma è il momento “di avviamento” del percorso di studi. E, dunque, appare evidente che nel caso di specie, il diploma di licenza linguistica delle Sig.ra Amori sebbene rilasciato da Liceo Scientifico peraltro avente all'interno sede staccata di Istituto Magistrale, è abilitante in quanto il percorso di studi della ricorrente è stato avviato in seguito a domanda di iscrizione presentata presso l'Istituto Magistrale “Santa Rosa da Viterbo” prima dell'anno scolastico 1997/1998. Del tutto irrilevante è la circostanza per cui, successivamente, per ragioni di organizzative della rete scolastica le ricorrenti si sono trovate a frequentare il Liceo Scientifico “A. Meucci”, nel quale ribadiamo vi era una sez. stacca dell'Istituto Magistrale in Bassano Romano, come provano le intestazioni dei documenti ufficiali e come risulta del piano didattico seguito.

I provvedimenti oggetto di odierna impugnazione contrastano con la normativa di settore che ha introdotto nel nostro ordinamento la sperimentazione linguistica.

Si rileva, altresì il contrasto con la giurisprudenza formatasi in materia che ha riconosciuto il pieno valore abilitante del diploma di maturità linguistica conferito dall'Istituto magistrale.

In particolare, i sostenitori di tale orientamento ritengono che il diploma di maturità linguistica conferito dall'Istituto Magistrale abbia natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, essendo caratterizzato dall'aggiunta di qualcosa in più, senza modificare la tipologia originaria tenuto altresì conto che “l'equiparazione tra mero diploma magistrale e diploma di maturità linguistica al termine del corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (così Consiglio di Stato, 3 dicembre 2009, n. 7550).

In sostanza, a prescindere dalla considerazione che le materie di insegnamento e i piani di studio dei due indirizzi dell'Istituto Magistrale statale (linguistico e pedagogico) non siano coincidenti, il diploma viene considerato equivalente perché rilasciato da un Istituto Magistrale ed anche in considerazione del fatto che entrambi i corsi di sperimentazione, quello ad indirizzo linguistico e

quello ad indirizzo pedagogico sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso a conclusione del ciclo a tutte le facoltà universitarie (cfr. ex plurimis Cons. Stato 1769/2003; Cons. Stato 1769/2003; Cons. Stato 3917/2008; Cons. Stato 7550/2009; Cons. Stato 4723/2014; Cons. Stato 4852/2016 che in tema di accesso al concorso per il reclutamento del personale docente 2012, ha ritenuto il diploma sperimentale linguistico Brocca equiparabile al diploma di maturità magistrale; nello stesso senso cfr. ord. Cons. Stato 1600/2016; Cons. Stato 5362/2016).

Appare opportuno citare le ultime pronunce del Giudice Amministrativo, tra cui si inserisce la sentenza n. 1482 del 30 marzo 2017 del Consiglio di Stato, che intervenuto in riferimento all'esclusione dei diplomati magistrali con sperimentazione linguistica dal concorso scuola del 2016, ha stabilito l'equipollenza del diploma linguistico rispetto a quello magistrale.

Ancora più di recente, si segnala l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1404 del 4 aprile 2017, con la quale è stato espressamente previsto che: *“la Sezione si è più volte pronunciata (cfr. ex plurimis la sent. 21.11.2016, n. 4850) nel senso della validità del diploma ad indirizzo linguistico/diploma linguistico sperimentale conseguito presso un Istituto Magistrale, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria”*.

In tal senso anche Sentenza Consiglio di Stato n. 2094 del 8.5.2017 e n. 4852 del 21.11.2016.

E' indubbio, dunque, che il Supremo Consesso della magistratura amministrativa abbia abbracciato l'orientamento del valore abilitante del diploma ad indirizzo linguistico, sconfessando gli orientamenti contrari.

Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n. 7228 del 18.7.2014 è intervenuto sulla questione, chiarendo in via definitiva che: *“il Collegio condivide l'orientamento del Consiglio di Stato richiamato da parte ricorrente, secondo cui «la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. [omissis] (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7550)»*.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Il legittimo affidamento costituisce un principio fondamentale dell'azione amministrativa, da cui la funzione pubblica non può prescindere.

L'affidamento indica, in termini generici, la garanzia e la fiducia: tutelare l'affidamento, pertanto,

non vuol dire riconoscere valore assoluto all'apparenza ma proteggere la buona fede di chi è stato indotto a un certo convincimento dalla condotta altrui.

In presenza di un affidamento così determinato, la controparte è tenuta a considerare e rispettare la situazione di apparenza cui ha dato corso. Ad imporlo sono i principi di buona fede e di correttezza.

Dal canone della buona fede, infatti, discende l'obbligo di lealtà della condotta che consiste nel non suscitare falsi affidamenti nella controparte.

Nella fattispecie l'Amministrazione ha violato il legittimo affidamento delle ricorrenti da più punti di vista. Ma procediamo con ordine.

Come meglio specificato in narrativa, le odierne ricorrenti nell'a.s. 1995/1996 si immatricolavano presso l'Istituto Magistrale "Santa Rosa" di Viterbo.

Successivamente, per circostanze non dipendenti in alcun modo dalla volontà delle ricorrenti, e rispettando la domanda di iscrizione fatta all'Istituto Magistrale "Santa Rosa" di Viterbo con indirizzo linguistico, venivano assegnate al Liceo Scientifico "A. Meucci", del quale faceva parte una sez. staccata dell'Istituto Magistrale in Bassano Romano e, in virtù di ciò, veniva svolto un piano didattico tipico dell'istituto magistrale con indirizzo linguistico.

E dunque chiaro che la ricorrente ha seguito e concluso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, un percorso di studi secondo le linee guida di un Istituto Magistrale.

E' chiaro infatti che, ciò che fa fede ai fini della verifica del titolo posseduto è il corso di studi attivo nell'anno in cui ci si immatricola, ma a maggior ragione in questo caso ove si è seguito tutto il percorso didattico tipico di un istituto magistrale ad indirizzo linguistico!

Altrimenti, si arriverebbe paradossalmente ad affermare che se nel corso del tempo presso un istituto scolastico si assistesse ad un cambio di indirizzo, automaticamente tutti gli studenti immatricolatisi negli anni precedenti otterrebbero un titolo di studi diverso da quello che avevano scelto con una palese violazione del principio del legittimo affidamento e con una palese limitazione della propria libertà di scelta in ordine al proprio percorso di studi.

Ad ogni modo, il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto la pubblicazione delle graduatorie è stato emanato a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche circa le dichiarazioni rese nelle istanze presentate dagli interessati.

La docenti, pertanto, hanno fatto pieno affidamento non solo sulle graduatorie pubblicate, anche in virtù dell'ampio decorso del tempo dalla pubblicazione delle graduatorie e il provvedimento di depennamento, ma anche sui documenti scolastici, tra cui pagelle e diploma che fanno riferimento ad una sede distaccata di un istituto magistrale e alla sperimentazione brocca.

Alla fattispecie dell'affidamento non è infatti indifferente il fattore tempo: un significativo lasso di

tempo trascorso dal momento in cui è stata realizzata la condotta sulla quale si basa l'affidamento del cittadino, accompagnato dall'inerzia dell'Amministrazione o dalla reiterazione del comportamento, rappresenta un ulteriore elemento a favore del consolidamento della fattispecie.

Ed infatti, se quanto detto sin ora non bastasse, si rileva oltremodo che l'amministrazione avrebbe dovuto (ri)operare i controlli relativi al titolo di studi posseduto dalla ricorrente tempestivamente o comunque entro un termine ragionevole, onde evitare la violazione del legittimo affidamento del privato.

Ed invero, fermo che l'esercizio del potere amministrativo non si esaurisce con l'adozione di un provvedimento, rimanendo impregiudicato in capo alla PA il potere di riesaminare l'attività in precedenza svolta, l'ordinamento tutela comunque l'affidamento che il privato ha riposto legittimamente sul provvedimento a suo tempo adottato.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che il concetto di "ragionevolezza" del termine entro cui è ammesso l'esercizio del potere in autotutela da parte della PA deve essere inteso non come un parametro astratto, bensì come "concetto relazionale, riferito al complesso delle circostanze rilevanti nel caso di specie" (Ad. Plenaria 17 ottobre 2017, n. 8).

Come chiarito dalla giurisprudenza, *"l'autotutela non può essere finalizzata al mero ripristino della legalità violata, dovendo essere il risultato di un'attività istruttoria adeguata che dia conto della valutazione dell'interesse pubblico e di quello del privato, tanto più ove intervenga dopo un considerevole lasso di tempo e si sia consolidato l'affidamento del privato"* (Cons. di Stato, sent. n. 1265 del 13 marzo 2014).

E' evidente che, nel caso di specie, le verifiche effettuate dall'amministrazione relativamente alla validità del titolo posseduto dalla ricorrente, siano avvenute ben oltre un tempo ragionevole, ingenerando nella stessa, in tal modo, la certezza e l'affidamento sul proprio titolo di studi.

Il convincimento della propria situazione e della legittimità della propria inclusione nelle Graduatorie *de quo* è stato, infatti, generato da un comportamento altrui ovvero la pubblicazione delle stesse a seguito delle verifiche effettuate.

In presenza di un affidamento così determinato, la controparte è tenuta a considerare e rispettare la situazione di apparenza cui ha dato corso.

Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che è conforme ai principi di giustizia e di buona amministrazione che il potere di autotutela sia esercitato nella ponderazione dell'interesse privato, che viene sacrificato, in comparazione con quello pubblico – ulteriore rispetto a quello generico al mero ripristino della legalità – avuto riguardo all'affidamento riposto nella legittimità dell'azione amministrativa (cfr., e pluribus, sez. IV, sentt. nn. 9 del 1984, 704 del 1992, 399 del 1996); ed ha precisato, per un verso, che tale ponderazione – necessaria quando dall'annullamento d'ufficio

derivi un danno per il privato – non lo è quando si tratti di rimuovere un ingiusto vantaggio dallo stesso conseguito, e, per l'altro, che il potere di annullamento d'ufficio può essere limitato, proprio sulla base del principio generale della tutela dell'affidamento del privato, dallo stesso trascorrere del tempo, che abbia consolidato la situazione giuridica di vantaggio acquisita dal privato medesimo (cfr., ad es., sez. VI, sent. n. 520 del 1996, sez. V, sentt. nn. 1253 del 1996 e 161 del 1998).

Per le ragioni sopra esposte, appare assolutamente illegittimo nonché irragionevole ed erroneo, depennare l'odierna ricorrente dalle graduatorie *de quo*, in quanto posto in essere in violazione della normativa di riferimento (circolare n. 27/1991, nonché quanto previsto dall'OM 60/2020 e dalla allegata TAB A/1 sez. A), nonché in palese violazione del legittimo affidamento e della necessaria prevalenza della sostanza sulla forma.

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. PER IL LAZIO

1) Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e per l'effetto, annullarli , ordinando l'immediato inserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Viterbo e nelle relative graduatorie di istituto di II fascia;

Con condanna alle spese di lite da distrarsi.

Stante l'impossibilità di raggiungere tutti i potenziali controinteressati, si chiede sin d'ora, ove ritenuto necessario, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41 e 52, comma 2, cpa.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è di valore indeterminato, e che la ricorrente è esente.

Si allega:

- 1) Provvedimento di pubblicazione GPS definitive Viterbo;
- 2) Decreto di depennamento Paris;
- 3) Autocertificazione reddituale

Roma, 25.10.2022

Avv. Valentina Piraino

Avv. Antonino Maria Grillo